

COMUNE DI FAENZA



Prot. n. 0037427 class. 06-07 fasc. 2013/2 Faenza, 25 settembre 2013

Oggetto: Disposizioni per la limitazione della circolazione veicolare nel centro urbano di Faenza, valide dal 1/10/2013 al 31/03/2014, finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico in esecuzione dell'**ACCORDO DI PROGRAMMA 2012-2015 "PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010"**,

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- *la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale da mettere in opera mediante azioni integrate tese a favorire le mobilità meno inquinanti, contenendo così l'innalzamento dei dati sulle polveri sottili;*
- *il Comune di Faenza ha sottoscritto, unitamente alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Ravenna, L'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 2012 – 2015 "PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010", per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria;*
- *il X Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria prevede, in linea con gli Accordi riferiti agli anni precedenti, da un lato l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nel territorio comunale e dall'altro l'avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività antropiche;*
- *tale accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici ad attivare una serie di misure di limitazione del traffico veicolare da rendere operanti nel periodo dal 01/10/2013 al 31/03/2014, volte a frenare l'innalzamento dei livelli di emissioni inquinanti ;*

ATTESO CHE

- *la circolazione stradale in ambiente urbano determina un aumento degli inquinanti; ravvisata pertanto la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica, dal momento che risulta minacciata dal citato fenomeno d'inquinamento ambientale;*
- *si ritiene di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5);*
- *la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi presenti sul territorio e della viabilità principale;*
- *al fine di prevenire il superamento dei valori di PM₁₀, è opportuno adottare provvedimenti di restrizione della circolazione dei veicoli a motore, sulla base dell'Accordo citato in precedenza come misura straordinaria d'urgenza per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione delle Polveri Sospese;*
- **VISTI** gli artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2013 – 31/03/2014 e nelle giornate non festive di giovedì comprese nel periodo 01/12/2013 – 06/01/2014, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli privati

- **veicoli con motore a benzina EURO 0** (precedenti EURO 1), ovvero non omologati ai sensi della direttiva 91/441, ovvero immatricolati prima del 31/12/1992;
- **veicoli con motore diesel EURO 0 ed EURO 1** (precedenti EURO 2).
- **ciclomotori e motocicli a due tempi EURO 0**, precedenti alla normativa EURO 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE).
- **autoveicoli con motore diesel EURO 2** NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato.

- **autoveicoli** con motore diesel EURO 0, EURO 1, ed EURO 2 (precedenti EURO 3), ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione ed inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, se appartenenti alle seguenti categorie:
 - M2: *veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;*
 - M3: *veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;*
 - N2: *veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;*
 - N3: *veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;*

2) nelle giornate non festive di giovedì comprese nei periodi 01/10/2013 – 30/11/2013 e 07/01/2014 – 31/03/2014, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, e nelle giornate di domenica 06/10/2013, 03/11/2013, 12/01/2014, 02/02/2014 e 02/03/2014, nella fascia oraria 8.30 –18.30, Il divieto di circolazione dinamica si estende, oltre a quelli di cui al punto precedente, anche alle seguenti tipologie di veicoli:

- **autoveicoli** con motore a benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (precedenti EURO 4);
- **autoveicoli** con motore diesel EURO 3 (precedenti EURO 4) non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato.
- **ciclomotori e ai motocicli** EURO 1 (precedenti alla normativa EURO 2).

DISPONE

**3) CHE I DIVIETI DI CUI AI PUNTI 1) E 2) SI APPLICHINO NELL'AREA DEL CENTRO ABITATO DI FAENZA COMPRESA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELIMITATO DAI TRATTI STRADALI DI SEGUITO ELENCATI, CHE MANTERRANNO LA TRANSITABILIA'.
DETTA AREA È EVIDENZIATA NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA.**

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| · Corso Baccarini; | · Via Manfredi (tra Corso Saffi e | · Via Naldi; |
| · Via Campidori; | Piazza Martiri della Libertà); | · Via Castellani (tra Via Naldi e |
| · Via Naviglio (tra Via Campidori | · piazza Martiri della Libertà; | Piazza della Penna); |
| e Via Tomba); | · Via Baroncini (tra Corso Saffi e Via | · Piazza della Penna; |
| · Via Tomba; | Foschini); | · Via Tonducci (tra Piazza |
| · Corso Garibaldi (tra Via tomba e | · Via Foschini; | Penna e parcheggio Cavour); |
| Via Acquatino); | · Via San Giovanni Bosco (tra Via | · parcheggio Cavour; |
| · Via Acquatino; | Foschini e Via Torricino); | · Via Santa Maria dell'Angelo |
| · Vi Emiliani (tra Via Acquatino e | · Via Torricino; | (tra parcheggio Cavour e Via |
| Via Fadina); | · Via Mura Torelli (tra Via Torricino e | Barbavara); |
| · Via Fadina; | Via Del Carmine); | · Via Barbavara; |
| · Via Sant'Ippolito (tra Via Fadina | · Via De Carmine; | · corso Mazzini (tra Via |
| e Via Sarti); | · Via Sant'Agostino e Piazza | Barbavara e Corso Baccarini). |
| · Via San Bernardo; | sant'Agostino; | |
| · Corso Saffi (tra Via San | · Corso Matteotti (tra Piazza | |
| Bernardo e Via Manfredi); | Sant'Agostino e Via Naldi); | |

Resta consentito usufruire del parcheggio di Piazza Martiri della Libertà, percorrendo Corso Saffi e Via Manfredi.

DISPONE

4) CHE I VEICOLI DI SEGUITO ELENCATI NON SONO SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DI CUI AI PUNTI 1) E 2):

A) Categorie di veicoli oggetto di deroghe alle limitazioni della circolazione:

1. autoveicoli elettrici e ibridi, e quelli alimentati a gas metano e GPL;
2. autoveicoli con almeno 3 (tre) persone a bordo (*car pooling*), se omologati a 4 o più posti e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, nonché gli autoveicoli condivisi (*car sharing*);
3. autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada (allegato 1);
4. per i soli provvedimenti di limitazione di cui al punto 2), autoveicoli diesel EURO 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo
5. autoveicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno EURO 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
6. veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati EURO 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche.
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
7. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, nonché veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
8. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, portavalori e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari nell'esercizio delle proprie funzioni, veicoli delle Forze Armate, della Croce Rossa Italiana e di enti pubblici utilizzati per l'esercizio di funzioni pubbliche e per il trasporto postale;
10. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.), carri funebri e veicoli al seguito, nonché veicoli componenti cortei matrimoniali, veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all'esercizio delle loro funzioni;
11. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
12. veicoli utilizzati per trasporto di persona sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e/o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; nonché veicoli utilizzati per recarsi presso strutture ambulatoriali per visite urgenti o non programmabili ed al Centro Unificato di Prenotazione (C.U.P.) per prenotazioni medico - sanitarie, facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione fornita dalla struttura ambulatoriale, ovvero copia della prescrizione o prenotazione medico - sanitaria;
13. veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
14. veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
15. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) o adibiti a consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;
16. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
17. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
18. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, oppure iscritti negli elenchi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

19. veicoli per il trasporto degli allievi diretti alle strutture di tipo scolastico (dagli asili nido fino alle scuole medie inferiori), ovvero alle strutture per la riabilitazione ed il sostegno delle persone diversamente abili, dalle ore 8,30 alle ore 09,15 e per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all'uscita dell'allievo;
20. veicoli di assistenti-educatori per disabili ovvero di personale scolastico che svolge la propria funzione in più strutture o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, munito di attestazione dei dirigenti competenti;
21. veicoli, condotti dai titolari o dai dipendenti delle officine, durante gli interventi di riparazione, qualora le officine siano collocate nella zona oggetto delle limitazioni, limitatamente alle operazioni di collaudo dei veicoli in riparazione, nonché veicoli diretti e/o provenienti dalle officine meccaniche ed assimilati, limitatamente alle operazioni di riparazione dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale nei dieci giorni successivi apposita attestazione della prestazione fornita (fattura o similare in cui risultino intestatario e targa del veicolo);
22. veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari e dipendenti di imprese di pulizie e assimilati che svolgono il servizio con mezzo proprio, muniti di certificazione del datore di lavoro indicante inoltre gli orari e i luoghi in cui si svolgono i servizi;
23. veicoli in servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
24. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
25. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio - sanitaria, di scuole e cantieri e veicoli degli ambulanti che si recano o ritornano dai mercati;
26. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune di Faenza;
27. veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Municipale per motivazioni eccezionali.

B) Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada non soggetti alle limitazioni.

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- 1 a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- 2 b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- 3 c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- 4 d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- 5 e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- 6 f. telai con selle per il trasporto di coils;
- 7 g. betoniere;
- 8 h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- 9 i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- 10 j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- 11 k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- 12 l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- 13 m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- 14 a. trattrici stradali;
- 15 b. autospazzatrici;
- 16 c. autospazzaneve;
- 17 d. autopompe;
- 18 e. autoinnaffiatrici;
- 19 f. autoveicoli attrezzi;
- 20 g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- 21 h. autoveicoli gru;
- 22 i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- 23 j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- 24 k. autosgranatrici;
- 25 l. autotrebbiatrici;
- 26 m. autoambulanze;
- 27 n. auto funebri;

- 28 o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - 29 p. autoveicoli per disinfezioni;
 - 30 q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - 31 r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - 32 s. autoveicoli adibiti a spettacoli Viaggianti;
 - 33 t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - 34 u. autocappella;
 - 35 v. auto attrezzate per irrorare i campi;
 - 36 w. autosaldatrici;
 - 37 x. auto con installazioni telegrafiche;
 - 38 y. autoscavatrici;
 - 39 z. autoperforatrici;
 - 40 aa. autosega;
 - 41 bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - 0 cc. autopompe per calcestruzzo;
 - 1 dd. autoveicoli per uso abitazione;
 - 2 ee. autoveicoli per uso ufficio;
 - 3 ff. autoveicoli per uso officina;
 - 4 gg. autoveicoli per uso negozio;
 - 5 hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

AVVERTE

che è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile le eventuali attestazioni, certificazioni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibirle, su richiesta, agli organi di Polizia Stradale.

che l'uso improprio delle attestazioni, delle certificazioni ovvero delle autorizzazioni comporta, oltre alla sanzione, anche al ritiro delle stesse.

che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 1 b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

che è temporaneamente sospesa ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

che restano in vigore le ordinanze n. 5127 del 22 marzo 2007 di regolamentazione della ZTL e l'ordinanza n. 36207 del 18 settembre 2010 di regolamentazione dell'Area Pedonale.

che il Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..

AVVISA

che la presente ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del comune di Faenza:

che entro sessanta giorni avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, in via alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Faenza, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dr. Giovanni Malpezzi

LEGENDA



PERIMETRO LIMITAZIONI

Città di FAENZA

